

**APPALTI: Gara - Esclusione - Art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 - Raggruppamento temporaneo tra professionisti - Difetto del requisito della regolarità contributiva - Certificazione dell’Agenzia delle Entrate - Legittimità.**

**Tar Campania - Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 775**

*“[...] la giurisprudenza a fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione costituisce un atto dovuto. Questa Sezione ha infatti stabilito che “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali [...].*

*È evidente che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti risponda allo scopo di ridurre i possibili arbitri nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici [...].”*

#### FATTO e DIRITTO

1.- Con bando di gara -OMISSIS- pubblicato in data 18.12.2019, la Città Metropolitana di Napoli ha indetto una procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti il monitoraggio, verifica vulnerabilità sismica, transitabilità e grado di agibilità collaudo dei ponti, viadotti e sovrappassi insistenti sulla rete stradale di propria competenza.

A valle della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione di gara, con verbale n. 7 del 22.12.2020, ha stilato la graduatoria di gara, con proposta di aggiudicazione del lotto 2 in favore del R.T.I. costituendo tra -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-.

In fase di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, con nota (prot. U. 012157) del 25 agosto 2021 ha richiesto alla ricorrente di fornire chiarimenti in merito alle risultanze della certificazione (prot. n. 0120289) emessa dall’Agenzia delle Entrate in

data 17 agosto 2021 dalla quale emergeva che, alla data del 5 agosto 2021, risultavano a carico della -OMISSIS- s.r.l. violazioni definitivamente accertate di cui alla “*cartella di pagamento n. 07120129200592 per l’anno di imposta 2016 notificata il 22/11/2019 al contribuente in oggetto derivante da liquidazione IRAP controllo centralizzato per un debito di Euro 6.780,75*”.

Con nota prot. n. 130898 del 22 settembre 2021, la ricorrente ha fornito i chiarimenti sollecitati, rilevando, tra l’altro, che nei suoi confronti non potesse configurarsi l’ipotesi espulsiva di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, atteso che l’unica irregolarità definitivamente accertata segnalata dall’Agenzia delle Entrate non poteva considerarsi grave in quanto riferita ad imposte non pagate per un importo inferiore alla soglia di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nondimeno, la Città Metropolitana di Napoli con provvedimento prot. U. 0150899 del 3.11.2021 disponeva l’esclusione dalla gara del R.T.P. di cui è capogruppo la ricorrente.

2.- Avverso il provvedimento di esclusione la -OMISSIS- s.r.l. ha proposto ricorso notificato in data 2 dicembre 2021 e depositato il successivo 7 dicembre, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, sulla base all’unico motivo così di seguito sintetizzato.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 48 bis, comma 1 e 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Eccesso di potere, istruttoria erronea per travisamento e per difetto dei presupposti di diritto.

Secondo parte ricorrente l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 80 comma 4 del codice dei contratti, laddove precisa che “*costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*”, cioè ad euro 5.000,00.

Ciò posto, prosegue parte ricorrente, l’importo dell’imposta non pagata dalla -OMISSIS- s.r.l. sarebbe di euro 4.794,00, quindi inferiore alla predetta soglia, in quanto la cartella di pagamento ammonterebbe ad euro 6.780,75 solo in virtù di interessi e sanzioni.

Tali voci non andrebbero conteggiate secondo la ricorrente, in quanto con la fissazione della soglia il Legislatore avrebbe inteso realizzare esigenze di chiarezza del precetto normativo, a tutela sia degli interessi dei privati che partecipano alle procedure di gara per l’affidamento di commesse pubbliche, sia dell’interesse pubblico sotteso alla corretta verifica del possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge.

Si sono costituite in resistenza la città Metropolitana e l’Agenzia delle Entrate.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 le parti sono state avvertite dal Collegio della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata e la causa è stata introitata in decisione.

3.- Il ricorso è infondato.

Deve in primo luogo rammentarsi che secondo la giurisprudenza a fronte di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesti l'irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell'art. 80, co. 4, del codice, l'esclusione costituisce un atto dovuto. Questa Sezione ha infatti stabilito che *“le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013)”* (TAR Campania, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114). È evidente che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti risponda allo scopo di ridurre i possibili arbitri nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici.

In secondo luogo l'interpretazione patrocinata dalla ricorrente non persuade nemmeno nel merito.

La -OMISSIS- s.r.l. ritiene che ai fini del calcolo della soglia di gravità della violazione si dovrebbe tenere conto solo della sorte capitale e non anche delle somme per sanzioni e interessi, trattandosi di elementi accessori ed esterni rispetto alla violazione in sé stessa considerata.

Rileva in contrario il Collegio che l'art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone sul punto che *“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*, senonché l'art. 48-bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento ad euro 5.000 avendo cura di precisare che tale importo deriva dall'omesso *“versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo”* al predetto importo.

È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all'art. 80 co. 4 del codice dei contratti che l'ammontare *“complessivo”* di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l'importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l'art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”* a mente del quale la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, contenga

l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, *“comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”*.

Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini del computo della soglia di gravità dell'inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni.

Peraltro, rileva il Collegio, siffatta conclusione risulta anche coerente con il principio di certezza, atteso che la segnalazione indirizzata dall'Agenzia delle Entrate alla Città Metropolitana non recava alcuna precisazione relativa al diverso titolo per il quale la somma complessivamente indicata era dovuta dalla ricorrente (capitale, sanzioni ovvero interessi), sicché qualora si ipotizzasse che, ai fini del calcolo della soglia di gravità, occorra detrarre dal computo le somme dovute per sanzioni ed interessi, l'Amministrazione sarebbe investita di un onere di indagine che aggraverebbe in modo considerevole il compito di verifica.

Senza considerare che gli interessi e le sanzioni sono di norma proporzionali al tempo decorso dal momento in cui il pagamento dell'obbligo contributivo avrebbe dovuto essere eseguito, di modo che appare coerente tenerne conto ai fini della valutazione di gravità dell'inadempimento, in quanto costituiscono elementi atti a renderlo obiettivamente più rilevante.

In definitiva la censura proposta si appalesa infondata e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

4.- La novità della specifica questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.